



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza

energetica

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO l'articolo 1, comma 663, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, prevedendone la ripartizione annuale, in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO l'articolo 1, comma 665, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede, che agli oneri derivanti dall'attuazione, tra l'altro, del comma 663 della stessa legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il compito di promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;
- VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce all'Arma dei carabinieri funzioni in materia di contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 11 della medesima legge;
- VISTO l'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri e articolata, in particolare, in un Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministro della transizione ecologica, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



- VISTO l'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, nella parte in cui istituisce, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali;
- VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- VISTA la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;
- VISTO il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- VISTO il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- RAVVISATA l'esigenza di provvedere alla ripartizione annuale delle risorse del fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, in relazione alle attività da svolgere nell'anno 2023;

DECRETA

Art. 1

Ripartizione del fondo.

1. Per l'anno 2023, le risorse iscritte sul capitolo 2880 - Fondo da ripartire per provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati - dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ripartite secondo le voci di spesa e i relativi importi di cui alla tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, li

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

